

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
al Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023

Gentili Colleghe, cari Colleghi,

la Legge 11 gennaio 1979, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 1979 n. 20, all'art.19 del Titolo III, riguardo al Collegio dei Revisori, al punto 3 dispone "Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea";

inoltre, in ottemperanza al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 107 del 25 e 26 novembre 1998 e modificato con delibera n. 545 del 22 settembre 2017, questo Collegio dei Revisori ha esaminato la proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, così come trasmesso dal Presidente dell'Ordine e predisposto dal Tesoriere, per la prescritta delibera di approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti.

È opportuno premettere che il Titolo IV – Il Collegio dei Revisori, art. 27 comma 1, dispone: "il Collegio dei revisori è composto da tre membri ed è presieduto da un consulente del lavoro possibilmente iscritto nel registro dei revisori contabili".

Questo articolo del Regolamento di Contabilità è stato puntualmente osservato.

Il Collegio dei Revisori , deve sottostare a precisi obblighi nello svolgimento di tale incarico e ruolo; è sempre utile ribadire che questo Collegio non svolge un ruolo di rappresentanza, ma mette a disposizione dell'Ordine e conseguenzialmente dell'intera categoria e dei colleghi, senza alcun dubbio la disponibilità e l'impegno nel corso di tutto l'esercizio finanziario, ma soprattutto la specifica professionalità che è propria del revisore legale, in tal modo si ha la reale contezza della necessità di avere nel Collegio dei Revisori, una figura altamente qualificata che è poi quella che riveste il ruolo di Presidente.

La figura del revisore legale viene anche chiamata auditor. Si tratta di un profilo, come più volte ripetuto, altamente qualificato deputato all'analisi dei conti del nostro Ordine professionale, che è Ente pubblico non economico. Il Collegio dei Revisori verifica con continuità la contabilità, la gestione amministrativa e la sostenibilità economica a breve e lungo termine di spese e investimenti.

La revisione legale, al contrario di quella contabile, che è una scelta aziendale, è **obbligatoria per legge**.

Il revisore legale è quindi, la figura del professionista iscritto all'apposito albo che rivede i conti, in questa fattispecie specificatamente, dell'Ente Pubblico non economico a carattere associativo, come il nostro Ordine professionale, che è dotato di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria; il nostro Ordine professionale è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia; in tal senso il nostro Regolamento di Contabilità ha ritenuto vincolante la presenza all'interno del Collegio dei Revisori, di almeno un componente che avesse, oltre ad essere Consulente del lavoro, anche la qualifica di Revisore legale.

Il sottolineare continuo della figura professionale del Revisore legale ha una sua motivazione, che è quella di sollecitare e invitare i colleghi a intraprendere questa professione e ottenerne la qualifica e l'iscrizione formale al Registro dei revisori legali (art. 2, co. 1 D. Lgs. n. 39/2010; DPR n. 136/1975; artt. 2409-bis e ss. del c.c. e artt. 155 e ss. del TUF.)

Gli standard da rispettare per questa professione sono regolati dal Ministero dell'Economia e della Finanza (MEF).

Per revisione legale si intendono quindi, tutte le procedure svolte dal revisore al fine di realizzare il documento di revisione in cui viene indicato il giudizio sul bilancio dell'Ente analizzato. Ciò che il revisore deve fare è applicare i principi di revisione internazionali e verificare la regolare tenuta della contabilità e della gestione.

Durante la revisione, i revisori e le revisore analizzano e verificano il bilancio e i dati economici, patrimoniali e finanziari dell'Ente sotto esame e alla fine esprimono un giudizio che andrà a comporre un documento che certifica la correttezza del Bilancio.

Il controllo legale dei conti e dei bilanci è un'attività complessa e che richiede qualificazione e competenza. Per questo sono richiesti severi requisiti di accesso anche per l'esercizio della professione: occorre garantire l'efficacia e la qualità dei controlli che i revisori svolgono e attestano ufficialmente nelle loro relazioni.

Infatti, il Collegio dei Revisori non si è limitato a controllare minuziosamente la contabilità ma ha effettuato una vera e propria analisi della qualità e coerenza dell'intera attività di **gestione dell'Ente** in tutti i suoi aspetti.

Il Collegio dei Revisori ha valutato la verità, la chiarezza e la correttezza del bilancio e con l'espressione del proprio giudizio in merito, consente ai fruitori del bilancio stesso una ragionevole certezza che lo stesso non contenga "errori significativi" in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché al risultato economico risultanti dal documento.

In sintesi, l'attività del Collegio dei Revisori ha verificato periodicamente la regolare tenuta della contabilità del nostro Ente, ha eseguito una corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, nonché ha verificato la rispondenza del bilancio alle norme di legge, alle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti.

Fatta questa premessa, nel merito della proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, si rileva così come per le passate annualità, che le poste di bilancio più significative, sono rappresentate, per la parte riguardante le "Uscite" da quelle per il personale dipendente, dell'affitto, il corso dei praticanti, nonché dagli altri oneri per convegni e riunioni degli iscritti, per le spese di viaggio, vitto e alloggio per i compiti strettamente istituzionali e quello dei costi, attinenti alla sede istituzionale

del nostro Ordine provinciale. La parte riguardante le "Entrate" è rappresentata dai contributi dovuti dagli iscritti all'Ordine e da quelli corrisposti dai praticanti, quelle per la certificazione dei contratti e il parere parcelle; le entrate e uscite riguardanti il rinnovo Dui, sono da ritenere delle partite di giro, che non influenzano quindi, i saldi.

La proposta di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2023 è costituita dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. I dati esposti nella proposta di Bilancio 2023 tiene conto della situazione contabile e amministrativa e quindi delle registrazioni e delle partite di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2023. La proposta di Bilancio Consuntivo 2023, così come predisposto, contiene, suddivise in capitoli, le entrate e le uscite che sono state accertate e impegnate nel corso dell'Esercizio 2023, nonché gli altri impegni di spesa di competenza. Il Collegio dei revisori ha vigilato costantemente affinché venisse rispettato l'equilibrio finanziario dell'anno 2023 ciò nel rispetto del Bilancio di Previsione 2023 approvato dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia in data 20 dicembre 2022.

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, che si propone, a parere di questo organo di controllo, è improntato a criteri di prudenza e di coerenza.

Il Collegio, alla luce dei principi di contabilità finanziaria, condivide l'allocazione delle singole poste nelle diverse gestioni.

Per gli Enti con risultato di amministrazione positivo e avanzo libero positivo, l'unica limitazione riguarda la non spendibilità, come per le passate gestioni, dell'avanzo accantonato del FCDE - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e Fondo di Anticipazione Liquidità (FAL), quest'ultimo esula dalla nostra valutazione.

In sede di rendiconto quindi, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'Ente ha accantonato nell'avanzo di amministrazione anche l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

1. a) nel bilancio in sede di assestamento;
2. b) nell'avanzo, inconsiderazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si è proceduto:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino al corrente esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato sempre adeguato e quindi è stato possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Difatti, quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, ed è questa la fattispecie che è rappresentata nel bilancio 2023, così come posta all'attenzione di questo Collegio dei Revisori, correttamente è stato eliminato dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione per la quota parte a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità non è quindi oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata, come correttamente imputato nell'esercizio che stiamo relazionando.

I crediti inesigibili sono tralciati dalla contabilità dell'Ente e in effetti questi, rappresentano la perdita di euro 49.685,01, che è esposta nel bilancio consuntivo 2023 posto alla nostra attenzione; questa perdita dell'esercizio 2023 è completamente assorbita dal fondo crediti di dubbia esigibilità che è rappresentata, peraltro dall'avanzo di gestione riportato a nuovo dagli esercizi precedenti, pari a euro **51.635,47**.

La proposta di Bilancio Consuntivo 2023, risponde alle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio, riporta ricavi e costi coerenti con le previsioni dei flussi di entrata e di uscita ed espone i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ordine rilevati secondo il criterio della competenza economica.

Conclusioni.

Dall'esame dei documenti si rileva che la proposta di Bilancio Consuntivo 2023 pareggia nelle entrate e nelle uscite. L'obiettivo che si pone il Consiglio è di conseguire sempre il pareggio di bilancio, utilizzando qualora necessario le risorse accantonate degli esercizi precedenti.

Per quanto esposto, il Collegio dei Revisori, esaminato la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, esprime parere favorevole alla sua approvazione, avendo giudicato attendibili le entrate e congrue le uscite in esso previste e coerenti con i documenti allegati.

Foggia, 17 luglio 2024


IL COLLEGIO DEI REVISORI

Antonio Pennacchia
Presidente



Angiola Cialone

Revisore Effettivo



Vincenzo Maiocco

Revisore Effettivo

